

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2025**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DELL'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ PREGRESSA DI CUI ALLA SEZIONE F DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1855 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 3 LUGLIO 2024, I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E LE REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE**

Il presente documento contiene le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F dell'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024 e criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il **22 settembre 2025** (45 giorni) al seguente indirizzo di posta elettronica: **attestato\_di\_rischio@ivass.it**, utilizzando l'apposita tabella allegata.

I dati personali, forniti partecipando alla pubblica consultazione, saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità che possono essere redatte anche in forma sintetica, senza necessità di riscontro specifico per ciascun commento ricevuto (articolo 8, comma 1 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022).

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito del Regolamento.

Roma, 7 agosto 2025

## **Relazione**

### **1. Quadro normativo e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, emanato in applicazione della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Le norme sui criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale sono adottate ai sensi degli artt. 133, 134 e 191, comma 1, lettere m) e n) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito anche CAP).

Con il presente Regolamento viene disciplinato quanto segue:

- a) l'inserimento nell'attestazione di sinistralità pregressa delle informazioni aggiuntive rilevanti per l'applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio;
- b) i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito universale di conversione già disciplinati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

In merito a quanto riportato sub b), il Provvedimento IVASS n. 72/2018 è da ritenersi caducato in quanto adottato sulla base della previsione contenuta nell'articolo 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. Infatti, secondo la disposizione di cui all'art. 134 comma 4-*sexies* del CAP, il Regolamento IVASS n. 9/2015 era applicabile fino al 24 luglio 2025, data che segna l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione.

Considerato che la disciplina sui criteri di assegnazione e sulle regole evolutive della classe di merito di conversione universale riveste carattere essenziale al fine di individuare le informazioni aggiuntive da inserire nell'attestazione di sinistralità pregressa, si è ritenuto

necessario riproporre il contenuto delle disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 72/2018, anche tenuto conto di quanto previsto dalla Lettera al mercato del 29 aprile 2021, punto B (prot. n. 91201/21).

Si introducono inoltre, con modifiche per motivi di conformità al dettato normativo nel frattempo intervenuto, le previsioni già contenute nell'art. 8 del Reg. 9/2015 e negli art. 5, comma 2, e 6 del Provvedimento 72/2018, concernenti, rispettivamente, la validità temporale dell'attestato di rischio e le modalità di rilevazione della sinistrosità nel caso di polizze che abbiano avuto una durata inferiore all'anno.

## **2. Struttura del Regolamento**

Il Regolamento si compone di tre Capi e di 12 articoli.

Il Capo I (*Disposizioni di carattere generale*) contiene l'indicazione delle fonti normative, delle finalità e dell'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 1) e le definizioni (articolo 2).

Nel Capo II (*Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale*) si individuano le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa (articolo 3) e si stabiliscono i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (CU) dell'assicurazione r.c. auto, riproponendo sostanzialmente le disposizioni del Provvedimento IVASS n. 72/2018, come integrate dalla Lettera al mercato del 29 aprile 2021, punto B.

L'articolo 3 (*Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024*) contiene le informazioni necessarie alle imprese per la corretta tariffazione del rischio.

L'articolo 4 (*Assegnazione della classe di CU*) disciplina i casi di assegnazione della classe di CU in sede di prima immatricolazione del veicolo (comma 1) e di veicoli già assicurati (comma 2).

L'articolo 5 (*Disciplina della classe di CU - Regole generali*) detta le regole generali della disciplina della classe di CU per le annualità successive a quella di prima acquisizione del rischio, prevedendo che nell'attestato di rischio venga indicata sia la classe di merito di CU che la corrispondente classe di merito interna determinata dall'impresa (comma 1), nonché i criteri di attribuzione della classe di CU per le annualità successive, come indicato nella Tabella 1 (comma 2).

L'articolo 6 (*Decorrenza e durata del periodo di osservazione*) determina la decorrenza e la durata del periodo di osservazione ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della

classe di merito aziendale sia della classe di merito CU.

L'articolo 7 (*Tabella di conversione della classe di merito interna*) stabilisce che:

- le imprese devono prevedere una specifica tabella di corrispondenza per convertire la classe di CU, indicata nell'attestato di rischio, nella classe di merito interna determinata dall'impresa (comma 1);
- la stessa tabella deve essere disponibile all'interno dei locali degli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (*broker*) e sul sito internet dell'impresa, con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza (comma 2);
- i criteri evolutivi delle classi interne non incidono sull'evoluzione delle classi di CU (comma 3).

L'articolo 8 (*Validità dell'attestazione*) disciplina la validità dell'attestazione, in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo.

L'articolo 9 (*Rilevazione della sinistrosità*) riguarda le modalità di rilevazione della sinistrosità nel caso di sottoscrizione, successivamente a una polizza che abbia avuto una durata inferiore all'anno, di altra polizza di durata annuale o di anno più frazione.

L'articolo 10 (*Disciplina della classe di CU – Regole specifiche*) definisce regole specifiche in merito all'attribuzione e al mantenimento della classe di CU.

Il Capo III (*Disposizioni finali*) regola la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

L'articolo 11 (*Pubblicazione*) prevede la pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

L'articolo 12 (*Entrata in vigore*) disciplina l'entrata in vigore del Regolamento.

## **VERIFICA E ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DELL'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ PREGRESSA DI CUI ALLA SEZIONE F DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1855 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 3 LUGLIO 2024, I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E LE REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE**

Il Regolamento è adottato ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, emanato in applicazione della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale.

Con riguardo alle informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F del predetto Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855, le norme del presente Regolamento non sono sottoposte ad analisi di impatto regolatorio in quanto non comportano costi aggiuntivi e non hanno impatti significativi sui destinatari, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS.

Considerato che le previsioni regolamentari non introducono elementi di novità rispetto a quanto già disciplinato dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e dal Provvedimento IVASS n. 72/2018, nonché per una maggiore trasparenza del processo di regolazione, il termine per la pubblica consultazione è fissato in quarantacinque giorni.

All'esito della procedura di pubblica consultazione, l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.

Si propone di seguito per la consultazione il testo del Regolamento:

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DELL'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITA' PREGRESSA DI CUI ALLA SEZIONE F DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1855 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 3 LUGLIO 2024, I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E LE REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e in particolare gli articoli 133, 134 e 191 comma 1, lettere m) e n);

VISTA la Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell'attestazione di sinistralità pregressa;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

CONSIDERATA la necessità di fornire informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili in uno Stato membro rilevanti per l'applicazione di sconti o

penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio;

CONSIDERATA l'esigenza di mantenere i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa già previsti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e dal Provvedimento IVASS n. 72/2018;

adotta il seguente:

## **REGOLAMENTO**

### **INDICE**

#### **Capo I – Disposizioni di carattere generale**

**Art. 1** (Fonti normative, finalità e ambito di applicazione)

**Art. 2** (Definizioni)

#### **Capo II – Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale**

**Art. 3** (Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024)

**Art. 4** (Assegnazione della classe di CU)

**Art. 5** (Disciplina della classe di CU - Regole generali)

**Art. 6** (Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

**Art. 7** (Tabella di conversione della classe di merito interna)

**Art. 8** (Validità dell'attestazione)

**Art. 9** (Rilevazione della sinistrosità)

**Art. 10** (Disciplina della classe di CU – Regole specifiche)

#### **Capo III – Disposizioni finali**

**Art. 11** (Pubblicazione)

**Art. 12** (Entrata in vigore)

## **CAPO I**

### **Disposizioni di carattere generale**

#### **Art. 1**

(Fonti normative, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lett. m) e n) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente Regolamento individua le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 e stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa.
3. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all'esercizio del ramo 10 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

#### **Art. 2**

(Definizioni)

Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) "attestazione di sinistralità pregressa" o "attestazione sullo stato del rischio" o "attestato di rischio": il documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
- b) "avente diritto": la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria);

- c) “banca dati degli attestati di rischio” o, in breve, “banca dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
- d) “CAP”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private;
- e) “classe di merito aziendale”: categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata;
- f) “classe di merito CU”: categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r.c.auto;
- g) “contratto di *leasing*”: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico;
- h) “forma tariffaria”: condizione di polizza che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
- i) “franchigia”: clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro;
- j) “Codice Identificativo Univoco del Rischio” o “IUR”: codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- k) “periodo di osservazione”: il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo;
- l) “regole evolutive”: modalità definite rispettivamente dalla singola impresa e dall’IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale di cui alla lettera e) e della classe di merito CU di cui alla lettera f);
- m) “tabella di sinistralità pregressa”: una tabella riportante l’indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.

**Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive  
della classe di merito di conversione universale**

**Art. 3**

(Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024)

1. L'attestazione di sinistralità pregressa rilasciata dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024, riporta alla Sezione F le seguenti informazioni:
  - a) Codice Identificativo Univoco del Rischio;
  - b) avente diritto;
  - c) forma tariffaria;
  - d) eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
  - e) classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
  - f) classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
  - g) stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-*bis* del CAP;
  - h) tabella di sinistralità pregressa.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono inseriti nelle attestazioni di sinistralità pregressa sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti del presente Regolamento.

**Art. 4**

(Assegnazione della classe di CU)

1. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private.
2. Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 5.

### Art. 5

(Disciplina della classe di CU - Regole generali)

1. Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, nell'attestazione di sinistralità pregressa è indicata sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia la classe di CU.
2. I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1

(Criteri di attribuzione della classe di CU)

Provenienza	Assegnazione				
Classe di CU	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### Art. 6

(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della

classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

#### **Art. 7**

(Tabella di conversione della classe di merito interna)

1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione di sinistralità pregressa, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1-*bis*, del CAP.
2. La tabella deve essere disponibile all'interno dei locali degli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (*broker*) e sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza.
3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

#### **Art. 8**

(Validità dell'attestazione)

In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

#### **Art. 9**

(Rilevazione della sinistrosità)

Nel caso di sottoscrizione, successivamente ad una polizza che abbia avuto una durata inferiore all'anno, di altra polizza di durata annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità relativi alla prima polizza, comunicati alla Banca dati degli Attestati di Rischio di cui all'articolo 134, comma 2 del CAP, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

**Art. 10**

(Disciplina della classe di CU - Regole specifiche)

1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private, le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestazione di sinistralità pregressa, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
  - a) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna l'attestazione di sinistralità pregressa o una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14<sup>a</sup> quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
  - b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterrà lo IUR e la sinistrosità pregressa. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto e sugli attestati di rischio di pertinenza andrà indicato l'acronimo NA (non assicurato in precedenza);

- c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistrosità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà;
- d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulta invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
- e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita;
  - demolizione;
  - furto di cui sia esibita denuncia;
  - certificazione di cessazione della circolazione;
  - definitiva esportazione all'estero;
  - consegna in conto vendita,
- al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
- f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi

del comma 2 dell'art. 247 *bis* del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato;

- g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 *bis* del D.P.R. n. 495/1992. Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione;
- h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione *mortis causa*, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

- i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;
- j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134, comma 2, del CAP, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente;
- k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una società in accomandita

semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistrosità maturata sul veicolo;

- l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà. Ove l'evento societario (trasformazione, fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda) determini il trasferimento di proprietà del veicolo societario ad altra persona giuridica, quest'ultima usufruirà della classe di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile;
  - m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
3. In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private, la sinistrosità progressiva è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.

### **Capo III – Disposizioni finali**

#### **Art. 11**

(Pubblicazione)

Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

#### **Art. 12**

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



**I V A S S**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

## Allegato 1

<b>F. Informazioni aggiuntive in virtù delle norme o delle prassi applicabili negli Stati membri in materia di sconti o penalizzazioni relativi ai premi e sugli accordi contrattuali che incidono sul calcolo del premio / Additional information under the rules or practices applicable in the Member States relevant to premium discounts or penalties, and on contractual arrangement that impact premium calculation</b>			
<b>21. IUR</b> (Identificativo Univoco di Rischio) <i>IUR (Unique Risk Identification Number)</i>		<b>21.01 Tipo veicolo</b> <i>Type of vehicle</i>	
<b>Proprietario o altro avente diritto</b> <i>Owner or other claimant</i>		<b>21.02 Persona Fisica/Giuridica</b> <i>Natural/Legal Person</i>	
<b>21.03 Nome</b> <i>Name</i>	<b>21.04 Cognome /Denominazione Sociale</b> <i>Surname /Legal name</i>	<b>21.05 Codice fiscale o Partita IVA</b> <i>Tax code or VAT number</i>	
<b>21.06 Forma Tariffaria</b> <i>Tariff</i>		<b>21.07 Franchigie non corrisposte</b> (Numero - Importi) <i>Unpaid Excesses (Num. - Amounts)</i>	
<b>Classe di merito aziendale</b> <i>Insurer's Merit Class</i>		<b>Classe di merito CU</b> <i>Merit Class CU</i>	
<b>21.08 Provenienza</b> <i>Origin</i>	<b>21.9 Assegnazione</b> <i>Assignment</i>	<b>21.10 Provenienza</b> <i>Origin</i>	<b>21.11 Assegnazione</b> <i>Assignment</i>
<b>21.12 Stipula del contratto ex art. 134 co. 4-bis Codice Assicurazioni</b> <i>Conclusion of the contract ex art. 134 co. 4-bis Insurance Code</i>			

21.13 TIPO SINISTRO / TYPE OF CLAIM	21.14	21.15	21.16	21.17	21.18	21.19	21.20	21.21	21.22	21.23	21.24
	ANNO YEAR N-10	ANNO YEAR N-9	ANNO YEAR N-8	ANNO YEAR N-7	ANNO YEAR N-6	ANNO YEAR N-5	ANNO YEAR N-4	ANNO YEAR N-3	ANNO YEAR N-2	ANNO YEAR N-1	ANNO YEAR N
Sinistri pagati con responsabilità principale <i>with primary liability</i>	<i>Claims paid</i>										
di cui con danni a: COSE <i>damage to: PROPERTY</i>	<i>Involving</i>										
di cui con danni a: PERSONE <i>damage to: PERSONS</i>	<i>Involving</i>										
di cui con danni a: MISTI (persone cose) <i>damage to: MIXED (persons property)</i>	<i>Involving</i>										
Sinistri pagati con responsabilità paritaria <i>paid with equally shared liability</i>	<i>Claims</i>										
di cui con danni a: COSE <i>damage to: PROPERTY</i>	<i>Involving</i>										
di cui con danni a: PERSONE <i>damage to: PERSONS</i>	<i>Involving</i>										
di cui con danni a: MISTI (persone cose) <i>damage to: MIXED (persons property)</i>	<i>Involving</i>										

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito indicate nell'attestato si considerano soltanto gli ultimi 5 anni completi della Tabella di sinistrosità pregressa (ai sensi dell'art. 134 del Codice delle assicurazioni) / For the purpose of updating the merit classes indicated in the certificate, only the last 5 full years of the claims history table are taken into account (pursuant to Article 134 of the Insurance Code).

<b>21.25. Anno primo pagamento sinistro con responsabilità paritaria</b> <i>Year of first claim payment with equally shared liability</i>	<b>21.26 Numero progressivo</b> <i>Serial number</i>	<b>21.27 Percentuale di responsabilità</b> <i>Liability percentage</i>	<b>21.28 Malus (*)</b> <i>Malus</i>	<b>21.28 Tipologia di danni (**)</b> <i>Kind of damages</i>

Dati ex art. 134, co. 4-ter, Codice delle assicurazioni / Data pursuant to art. 134, co. 4-ter Private Insurance Code

(\*) M = il sinistro ha determinato il Malus (\*\*) C = danni a cose P = danni a persone M = danni misti persone e cose/

(\*) M = the claim led to the Malus application (\*\*) C = damages to property P = damages to persons M = mixed damages to persons and property